



Comune di Sardigliano

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 14 DEL 20/06/2026

OGGETTO:

RINNOVO PEC ISTITUZIONALE TRAMITE CONSORZIO CSI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto Dario Cotugno, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del Comune di Sardigliano;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 01 09 2025 con il quale viene nominato Responsabile dell'Area Finanziaria ed Amministrativa ;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 10 12 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 23 12 2025 con la quale è stato approvato il PEG;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.04 del 08 04 2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione Anno 2025;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 22 07 2025 è stato approvato l'assestamento generale di Bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri per l'Esercizio 2024;

ACCLARATA la competenza all'adozione dell'atto in forza degli atti di organizzazione vigenti, e tenuto conto dell'articolo 107 D.Lgs. 267/2000, che demanda agli organi di gestione la competenza, fra l'altro, degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente, e con particolare riferimento all'attribuzione ad opera del piano esecutivo di gestione;

VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 267/2000, che prevede, relativamente agli enti locali, che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

l'articolo 17 comma 1 D.Lgs. 36/2023, che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ancora l'articolo 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023, che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023, che, prevede le modalità con cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, e, in particolare, per quanto nella presente sede interessa, alla lettera

b), relativamente all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'articolo 62 comma 1 D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, tutte le stazioni appaltanti:

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

possono procedere, relativamente alle suddette tipologie, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTI, in materia di modalità di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa da parte delle pubbliche amministrazioni:

l'articolo 26 comma 3 L. 488/1999, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 D.L. 168/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2004, in merito alla facoltà, in capo alle amministrazioni pubbliche, di ricorrere, alternativamente, alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 328 D.P.R. 207/2010;

l'articolo 1 comma 450 L. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 130 L. 145/2018, che prevede l'obbligo, per tutte le amministrazioni non statali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'articolo 25 comma 2 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 che prevede, ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo che le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni di riportare, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito, ora dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP);

VISTI, con riferimento alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e della trasparenza:

l'articolo 25 comma 1 D.Lgs. 36/2023, codice dei contratti pubblici, che definisce le piattaforme di approvvigionamento digitale come costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più delle attività costituenti il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 21 comma 1 D.Lgs. 36/2023 (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione), ai fini di assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, a tale fine interagendo con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter D.Lgs. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD);

l'articolo 25 comma 2 D.Lgs. 36/2023, che prevede, in capo alla stazione appaltante, l'obbligo di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale ai fini di svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26;

l'articolo 28 comma 1 D.Lgs. 36/2023, in materia di trasparenza dei contratti pubblici, che prevede che le informazioni e i dati relativi, fra l'altro, alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici siano trasmessi tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali di cui al citato articolo 25 (comma 1), e che la stazione appaltante assicuri il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la BDNCP,

secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (comma 2);

PRESO ATTO del comunicato presidente ANAC in data 10/01/2024, che afferma come il codice dei contratti pubblici non preveda "ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi" ma che, ai fini di "consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione" l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'ANAC, è disponibile, in via transitoria fino al 30 settembre 2024, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTI i comunicati ANAC in data 28.12.2024 ed in data 18.06.2025, che hanno prorogato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTI, con riferimento alla capacità a contrattare con la pubblica Amministrazione da parte di operatore economico, gli articoli 94 e 98 D.Lgs. 36/2023;

VISTI, con riferimento ai tempi di pagamento:

l'articolo 9 comma 1 lettera a) numero 2 D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 102/2009, che prescrive, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, in capo al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, l'obbligo di accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con comminatoria, in caso di violazione dell'obbligo di accertamento, della responsabilità disciplinare ed amministrativa; l'articolo 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'articolo 24 comma 3 lettera a) L. 161/2014, in merito alla previsione del termine legale di trenta giorni per l'effettuazione del pagamento dalla data di ricevimento della fattura, ferma la facoltà in capo alle parti, in caso di contratto con Pubblica Amministrazione, di pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore ma comunque non superiore a sessanta giorni, e con clausola relativa al termine provata per iscritto, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche;

VISTI:

in materia di modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto I.V.A., l'articolo 17-ter D.P.R. 633/1973, come introdotto dall'articolo 1 comma 629 L. 190/2014, che prescrive, a fare data dal primo gennaio 2015, relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate, per quanto nella presente sede consta, nei confronti degli enti pubblici territoriali, per i quali il cessionario o committente non è debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, il versamento dell'imposta, in ogni caso, a carico del medesimo cessionario o committente;

in merito all'utilizzo del documento unico di regolarità contributiva (DURC), l'articolo 31 commi 4 5 e 6, D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, con particolare riferimento all'acquisizione d'ufficio, per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di regolarità contributiva, per l'aggiudicazione definitiva del contratto, per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, ovvero il certificato di verifica di conformità, ovvero l'attestazione di regolare esecuzione, e, infine, per il pagamento del saldo finale, di validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;

VISTI, in materia di conflitto d'interesse:

l'articolo 16 comma 1 D.Lgs. 36/2023, che definisce il conflitto di interessi la situazione per la quale un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti (o delle concessioni) e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;

l'articolo 16 comma 4 D.Lgs. 36/2023, in merito all'adozione, da parte della stazione appaltante, delle misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, in particolare in merito all'obbligo, in capo al personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse, di darne comunicazione alla stazione appaltante e di

astensione dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione;

DATO ATTO CHE, tenuto conto di quanto precede:

occorre procedere al rinnovo del canone annuo della pec segretariocomunale.sardigliano@pec.ruparpiemonte.it come da comunicazione acquisita al prot. dell'Ente al n. 900 in data 19.06.2026, trattandosi di contratto configurante prestazione di valore complessivamente inferiore a 140.000 euro, può procedersi attraverso affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023, e, altresì, di valore inferiore a 5.000 euro, affidare direttamente operatore economico, CSI Piemonte Corso Unione Sovietica, 216 Torino, P. IVA P.Iva 01995120019;

- la prestazione risulta descritta e dettagliata in sede di offerta contrattuale acquisita a protocollo n. 900 del 19.06.2026;
- l'offerta, che configura soddisfacente rapporto qualità prezzo, risulta meritevole di accettazione;
- l'importo ammonta ad euro 0,60 oltre I.V.A. legale , e, pertanto, complessivi euro 0,74;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 192 D.Lgs. 267/2000:

il contratto intervenendo ha come finalità l'acquisizione della prestazione sopra descritta;

il contratto sarà stipulato mediante comunicazione dell'accettazione, da parte del Comune, dell'offerta ai sensi dell'articolo 1326 Codice civile, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 36/2023;

il metodo di individuazione del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023;

il contratto conterrà, le seguenti clausole essenziali:

prezzo invariabile, da intendersi comprensivo di eventuali adeguamenti necessari per conformazione alla legislazione sopravvenuta, fatta salva la eccessiva onerosità sopravvenuta;

fermo restando quanto al punto 1) divieto di apportare varianti senza preventiva autorizzazione da parte del committente;

esecuzione della prestazione, in conformità alla normativa di settore;

esenzione dalla prestazione della cauzione definitiva;

termine della prestazione: entro 90 giorni dal perfezionamento dell'ordine;

penalità per ritardo e per adempimento non conforme: non previsto;

pagamento sulla base di rendicontazione dell'attività svolta e a giorni trenta dalla presentazione di regolare fattura, emessa a prestazione avvenuta, redatta in forma elettronica, intestata al Comune di Sardigliano - Partita IVA 00469790067;

divieto di cessione del contratto;

divieto di subappalto;

facoltà di risoluzione del contratto in capo al committente previa messa in mora di giorni quindici in caso di inadempimento di non trascurabile entità;

foro competente per le controversie Alessandria;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

- il D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che la redazione del presente provvedimento da parte del soggetto responsabile soddisfa il parere in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo tecnico amministrativo, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento comporta l'attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità da parte del sottoscrittore;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DISPORRE l'affidamento al Consorzio CSI Piemonte Corso Unione Sovietica, 216 Torino, P. IVA P.Iva 01995120019, il rinnovo dell'annualità 2026 dell'indirizzo pec istituzionale;

DI DARE ATTO CHE l'importo complessivo per la prestazione è pari ad EURO 0,74 I.V.A. legale compresa;

DI DARE ATTO CHE il CIG acquisito mediante la Piattaforma PCP è BC1D8BC1FC;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, a favore dell'operatore economico la somma di euro 0,74 con imputazione al capitolo 1195 Art. 4 Impegno 91 del bilancio 2026/2028, esercizio 2026, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013;

DI INFORMARE atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla pubblicazione:

A) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte nel termine di giorni sessanta;

B) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi.

DI DARE ATTO che con successiva determinazione del Responsabile del Procedimento sarà liquidata la somma così come sopra riportata alla ditta individuata, su presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità contributiva;

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dario Cotugno

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Sardigliano, lì 20.06.2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dario Cotugno

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

F.to: Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Davide Bella